



**Novità in materia di formazione degli addetti del settore alimentare (ex libretti sanitari)
Legge regionale 2/2013, art. 5**

CIRCOLARE ESPLICATIVA

Premessa

La legge regionale 41/03, all'art. 1, aveva affidato alla Giunta Regionale la definizione dei criteri per la predisposizione delle misure di formazione/informazione per gli addetti alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari.

La DGR 2898 del 28/12/2012, che ha definito il più recente sistema di regolamentazione in materia di informazione e formazione, aveva individuato alcuni standard minimi al fine di garantire il rispetto di criteri uniformi dell'attività formativa sul territorio regionale.

In particolare il provvedimento aveva definito:

- i contenuti minimi della formazione;
- la durata minima della formazione;
- la scadenza della formazione;
- i requisiti dei soggetti obbligati e degli esonerati;
- le modalità di registrazione della formazione;
- le modalità di rilascio dell'attestazione finale;
- i requisiti dei docenti.

Una delle novità introdotte dalla DGR 2898/12 è stata l'istituzione di un "Elenco regionale dei docenti", finalizzato a raccogliere in un documento, pubblicato sul sito istituzionale regionale, tutti coloro che intendono effettuare attività di docenza nei corsi per addetti del settore alimentare, con l'obiettivo di garantire la massima trasparenza nell'attività formativa e l'effettivo possesso dei requisiti previsti.

Novità

La legge regionale 19 marzo 2013, n. 2, pubblicata sul BUR n. 27 del 22 marzo 2013, ed in vigore dal 23 marzo 2013, ha introdotto alcune importanti modifiche all'ordinamento in materia di formazione del personale addetto alla manipolazione degli alimenti.

La norma, all'art. 5, affida direttamente al datore di lavoro (OSA), il ruolo di *impartire* la formazione, anche avvalendosi di *altre soluzioni individuate nell'ambito della vigente normativa*.

Pertanto, con l'entrata in vigore della legge regionale 2/2013, le regole previste dalla DGR 2898/2012 perdono il proprio carattere prescrittivo.

Conseguenze ed esempi

La conseguenza diretta dell'entrata in vigore della legge 2/2013 è rappresentata dal fatto che il datore di lavoro decide autonomamente, ad esempio:

- le modalità della formazione (in aula, in azienda, a distanza, per iscritto, a voce, con verifiche o senza, ecc.);
- i contenuti minimi;

- la durata;
- l'eventuale necessità di un rinnovo, in assenza di variazioni del ciclo produttivo;
- i requisiti del docente (nel caso in cui decida di affidare ad altri il ruolo di formatore);
- le modalità di attestazione/registrazione della formazione.

Rimandi per approfondimenti

Ogni ulteriore approfondimento relativo, in particolare, alle modalità di monitoraggio e sorveglianza (L.R. 41/03, art. 1, comma 2, lett. b), può essere richiesto alla competente Unità di Progetto Veterinaria (tel. 041 279 1340, mail saia@regione.veneto.it).

Venezia 15 Aprile 2013